

TI_GERICHTE 11.1998.76 vom 17. Februar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-02-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.76

FR: TI_GERICHTE 11.1998.76 du 17 février 2000

IT: TI_GERICHTE 11.1998.76 del 17 febbraio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Nella fattispecie il defunto ha designato l'esecutore testamentario senza attribuirgli compiti specifici, se non per quel che concerne la ripartizione della successione alla morte dell'erede istituita (doc. B). Ora, con la sostituzione fedecommissaria il disponente può obbligare l'erede istituito a trasmettere l'eredità ad un altro quale erede sostituito (art. 488 cpv. 1 CC). La consegna dell'eredità all'istituito ha luogo solo contro prestazione di garanzia, salvo dispensa espressa da parte del disponente (art. 490 cpv. 2 CC). L'erede gravato di sostituzione acquista l'eredità come ogni altro erede sostituito e ne diviene proprietario con obbligo di trasmissione (art. 491 CC). In mancanza di precise indicazioni del testatore, i compiti dell'esecutore testamentario sono quelli previsti dall'art. 518 CC (Karrer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 3 ad art. 518 CC). Egli deve far rispettare la volontà del defunto, amministrando la successione, pagandone i debiti, soddisfacendone i legati e procedendo alla divisione conformemente alle disposizioni del testatore o a tenore di legge. I poteri dell'esecutore testamentario sono molto ampi: ai fini della divisione ereditaria egli ha diritto esclusivo al possesso, all'amministrazione e alla disposizione della successione, con conseguente limitazione dei diritti degli eredi (Karrer, op. cit., n. 14 ad art. 518 CC). L'esecutore testamentario non può tuttavia interpretare il testamento (Karrer, op. cit., n. 19 ad art. 518 CC).

E. 3

Nella fattispecie si tratta di sapere se il rifiuto dell'esecutore testamentario di consegnare all'erede istituita il saldo dei beni della successione, in particolare quelli mobili, configuri una violazione dei suoi doveri. Il Pretore, dopo avere respinto l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, ha respinto il reclamo dell'erede, ritenendo che il rifiuto dell'esecutore testamentario di consegnare il saldo della successione non poteva essere considerato arbitrario fino alla conclusione della causa tuttora in corso sull'interpretazione della sostituzione fedecommissaria. L'appellante ribadisce, per contro, che nella fattispecie l'esecutore testamentario ha violato l'obbligo legale di consegnare il saldo della successione all'erede unica. Il Pretore, agendo quale autorità di vigilanza, non poteva limitarsi a constatare la violazione di tale obbligo, ma avrebbe dovuto anche far ordine all'esecutore testamentario di consegnare il saldo degli attivi.

E. 4

L'esecutore testamentario ammette di avere ancora il possesso di due depositi di titoli, di una statua di _____ (collocata in un vano blindato), di tre cartelle

ipotecarie al portatore gravanti la particella n. _____ RFD _____, di un esemplare dell'” _____ - _____ ” e di una “ _____ ” (verbale di udienza del 2 marzo 1998). Se non che, nel caso in esame, con il testamento olografo del 18 marzo 1980 il testatore ha esplicitamente dispensato l'erede istituita dal prestare garanzie. E, in presenza di un'erede unica, l'esecutore testamentario le deve consegnare la successione dopo avere pagato i debiti e rimesso gli eventuali legati ai beneficiari (Karrer , op. cit., n. 53 ad art. 518 CC). Nella fattispecie nulla osterebbe quindi – di principio – alla consegna dei beni ancora in possesso dell'esecutore testamentario all'erede istituita, e ciò indipendentemente dalla qualifica della sostituzione fedecommissaria e dall'esito della causa in corso sull'interpretazione del testamento, che è di rilievo per la responsabilità dell'erede istituita verso gli eredi sostituiti (DTF 110 II 94), ma non per la responsabilità dell'esecutore testamentario nei confronti dell'erede istituita. Tutt'al più l'esecutore testamentario, che per espressa volontà del testatore è incaricato, alla morte dell'erede istituita, di ripartire la successione tra gli eredi sostituiti, potrà intervenire, nonostante la dispensa dalle garanzie, in caso di concreta messa in pericolo delle aspettative di questi ultimi (Bessenich , op. cit., n. 5 ad art. 490 CC pag. 207). Le censure dell'appellante nei confronti dell'esecutore testamentario non appaiono dunque del tutto sprovviste di pertinenza.

E. 5

Il rifiuto dell'esecutore testamentario di consegnare il saldo della successione all'unica erede istituita, dispensata dal prestare garanzie, può finanche suscitare perplessità se si considera che in concreto l'inventario previsto dall'art. 490 cpv. 1 CC è stato ultimato il 26 gennaio 1998 (brevetto n. _____ del notaio _____, inc. _____). Certo, nelle sue osservazioni all'appello il convenuto ha espresso dubbi sulla capacità dell'appellante di amministrare i suoi beni, motivando il rifiuto di consegnare il saldo della successione con la necessità di portare a compimento la sostituzione fedecommissaria e di adempiere gli oneri previsti dal testamento. I dubbi dell'esecutore testamentario non poggiano tuttavia, per quanto risulta dagli atti, su dati oggettivi, non bastando l'episodio – isolato – riguardante il mancato pagamento dei premi assicurativi sulle opere d'arte a dimostrare l'asserita incapacità della vedova, evocato nelle osservazioni all'appello. Ciò non toglie, tuttavia, che i contrasti tra l'esecutore testamentario e l'erede istituita sulla consegna dei beni vertano su una questione di diritto sostanziale, ovvero sull'interpretazione del testamento (qualifica della sostituzione fedecommissaria), compresa l'estensione dei poteri attribuiti all'esecutore testamentario, e non su una mera questione di forma. La vertenza sfugge pertanto al ristretto esame dell'autorità di vigilanza e deve essere portata davanti al giudice del merito (Torricelli, op. cit., pag. 214; Lob , Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire en droit suisse, pag. 113; Karrer , op. cit., n. 22 ad art. 595 CC). La decisione del Pretore di respingere l'istanza di reclamo può quindi essere condivisa, ancorché per altri motivi. L'appello, infondato nel suo risultato, deve di conseguenza essere respinto.

E. 6

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre all'esecutore testamentario un'equa indennità per ripetibili di appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– sono posti a carico

dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'200.– per ripetibili di appello. 3.

Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____

_____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Locarno-Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.